

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

**REGOLAMENTO DIDATTICO del
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
INTERATENEO in FISICA**

Classe di Laurea Magistrale LM-17

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 4

Art. 1

Norme generali e finalità

1. Il regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Fisica, ai sensi dell'art. 12, comma primo, del D.M. 270/2004 e della convenzione istitutiva del Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Fisica firmata dai Rettori delle Università degli Studi di Trieste e di Udine in data 28/01/2010, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studi.

2. Il Regolamento è approvato dagli organi deliberanti degli Atenei convenzionati nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi regolamenti didattici di Ateneo, in conformità con l'ordinamento didattico e nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

3. Ai fini del presente documento si intende:
 - a) per "Regolamento" il regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Fisica;
 - b) per "Convenzione" la convenzione istitutiva del Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Fisica firmata dai Rettori delle Università degli Studi di Trieste e di Udine in data 28/01/2010;
 - c) per "Atenei convenzionati" le Università degli Studi di Trieste e Udine;
 - d) per "Ordinamento didattico" l'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della Laurea Magistrale Interateneo in Fisica allegato ai regolamenti didattici degli Atenei convenzionati;
 - e) per "Dipartimenti" il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Trieste e il Dipartimento di Riferimento, a i fini della Convenzione, dell'Università degli Studi di Udine;
 - f) per "Corso di Studi" il Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Fisica;
 - g) per "Consiglio di Corso di Studi" il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Fisica;
 - h) per "Commissione didattica" la Commissione didattica del Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Fisica;
 - i) per "Commissione Tesi" la Commissione Tesi del Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Fisica;
 - j) per CFU il Credito Formativo Universitario;
 - k) per SSD il Settore Scientifico Disciplinare;
 - l) per Comitato Didattico e di Gestione, il Comitato temporaneo nominato ai sensi dell'art. 5.1 della Convenzione, sostituito a regime dal Consiglio di Corso di Studi;
 - m) per RDA il Regolamento Didattico di Ateneo della sede amministrativa.

Art. 2

Contenuti del Regolamento

1. Il Regolamento definisce le modalità di applicazione dell'Ordinamento didattico; definisce in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione degli SSD di riferimento, nonché delle altre attività formative;
 - b) l'eventuale articolazione in moduli degli insegnamenti;

- c) gli obiettivi formativi specifici e i crediti di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- d) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento;
- e) gli specifici curricula e percorsi formativi offerti agli studenti;
- f) le regole di presentazione dei piani di studio individuali ove necessario;
- g) le tipologie delle forme didattiche, anche a distanza;
- h) le sedi di svolgimento delle attività didattiche;
- i) le tipologie degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- j) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
- k) le modalità di accesso al Corso di Studi.

Art. 3

Organi del Corso di Studi

1. Sono organi del Corso di Studi:

- a) il Consiglio di Corso di Studi;
- b) il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi;
- c) la Commissione Didattica;
- d) la Commissione Tesi;
- e) la Commissione per l'Ammissione;
- f) il Comitato di Coordinamento e di Indirizzo.

2. Il Consiglio di Corso di Studi è composto da:

- a) i docenti degli Atenei convenzionati affidatari di insegnamenti attivati nell'ambito del Corso di Studi;
- b) i docenti di insegnamenti del Corso di Studi ricoperti per contratto o mutuati da altro Corso di Studi;
- c) una rappresentanza eletta degli studenti iscritti al Corso di Studi pari al 15% dei componenti del consiglio, arrotondato all'intero superiore.

I componenti di cui alla lettera c) concorrono alla formazione del numero legale e delle maggioranze del Consiglio di Corso di Laurea solo se presenti alla seduta.

La rappresentanza degli studenti dura in carica un anno ed è eletta tra il primo ottobre e il 30 novembre dagli studenti iscritti al Corso di Studi, col principio del voto limitato (ogni elettore esprime una preferenza). La mancata designazione dei rappresentanti degli studenti non pregiudica il funzionamento del Consiglio di Corso di Studi. Il rappresentante che cessa anticipatamente è sostituito dal primo dei non eletti.

Le sedute del Consiglio di Corso di Studi sono valide anche quando svolte per via telematica.

3. Il Consiglio di Corso di Studi:

- a) programma e coordina le attività didattiche per il conseguimento del titolo di studio e ne propone l'approvazione al Dipartimento della sede amministrativa, acquisendo in sede di programmazione annuale il parere dell'altro Dipartimento;
- b) delibera in merito alle pratiche relative alla carriera degli studenti (trasferimenti, passaggi, iscrizioni con abbreviazione degli studi, ecc.);
- c) approva o respinge i piani di studio individuali degli studenti;
- d) organizza e disciplina le attività di supporto alla didattica;
- e) assegna le tesi nonché i relativi relatori e controrelatori;
- f) predisporre e propone al Direttore di Dipartimento della sede amministrativa le commissioni per la prova finale;
- g) propone ai Consigli dei Dipartimenti l'attribuzione dei carichi didattici ai professori di ruolo e ai ricercatori, sentiti gli interessati, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche;
- h) esprime pareri sull'attività didattica integrativa dei ricercatori impegnati nel Corso di Studi;
- i) propone al Dipartimento della sede amministrativa l'approvazione del Regolamento, o sue modifiche, acquisito il parere vincolante dell'altro Dipartimento;
- j) nomina le Commissioni di cui all'art. 3.1.c, d, e, ed il Responsabile dei Tirocini e di altre attività di tipo F, su proposta del Coordinatore.

Il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi è eletto tra i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori di ruolo, a tempo pieno, membri dei consigli di corso di laurea o di laurea magistrale in fisica, dura in carica un triennio accademico e non può essere rieletto più di una volta consecutiva. L'elezione si svolge come previsto dall'articolo 45 del Regolamento Generale di Ateneo.

Il Coordinatore designa un suo vice, scelto all'interno della componente 3.2.a del Consiglio di Corso di Studi, che lo sostituisce in caso d'impedimento.

4. Il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi:

- a) rappresenta il Corso di Studi;
- b) convoca, con almeno una settimana di anticipo, le riunioni del Consiglio e lo presiede;
- c) dà esecuzione alle delibere del Consiglio, della Commissione didattica e della Commissione Tesi.

5. La Commissione Didattica è composta dal Coordinatore del Corso di Studi, che la presiede, e da un gruppo di docenti, uno per ogni percorso formativo attivato, designato dal Consiglio di Corso di Studi, su proposta del Coordinatore; alle riunioni della Commissione Didattica partecipano in veste consultiva i rappresentanti degli studenti di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo.

6. La Commissione Didattica:

- a) istruisce le procedure per la predisposizione degli ordinamenti didattici del Corso di Studi;
- b) formula proposte e pareri in merito alla valutazione dell'attività didattica;
- c) istruisce le pratiche relative alla carriera degli studenti (trasferimenti, passaggi, iscrizioni con abbreviazione degli studi, piani di studio individuali, ecc.);
- d) propone la distribuzione temporale delle attività didattiche;
- e) propone l'eventuale propedeuticità degli insegnamenti;
- f) coordina la programmazione annuale delle prove scritte e/o pratiche di esame.

7. La Commissione Tesi è composta da un gruppo di docenti, uno per ogni percorso formativo attivato, ed è designata dal Consiglio di Corso di Studi, su proposta del Coordinatore. Un docente può essere al contempo membro della Commissione Tesi e della Commissione Didattica.

8. La Commissione Tesi:

- a) coadiuva gli studenti nella scelta degli argomenti di Tesi, richiedendo periodicamente a docenti e ricercatori una lista di argomenti disponibili per le Tesi, per renderli noti agli studenti;
- b) esamina le richieste degli studenti per l'assegnazione di un relatore di Tesi, scelto tra i docenti del Corso di Studi o tra i docenti/ricercatori di area fisica degli Atenei Convenzionati, e propone un controrelatore per l'approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studi;
- c) esamina l'eventuale richiesta di studenti a svolgere Tesi con un relatore esterno, presentata come indicato nell'Art. 13.3, e qualora la giudichi ammissibile, ritenga il progetto di Tesi di interesse per il Dipartimento e inoltre identifichi un docente o ricercatore disponibile a svolgere il ruolo di referente interno, propone al Consiglio di Corso di Studi la sua approvazione, insieme a quella del referente interno e di un controrelatore;
- d) esamina, laddove non esistano già indicazioni specifiche in merito legate alle forme di mobilità internazionale, l'eventuale richiesta, contestuale alla domanda di assegnazione di un relatore di Tesi e controfirmata dal relatore proposto, di riconoscimento di crediti acquisibili all'estero nell'ambito dell'attività di studio, ricerca e redazione finalizzata alla Tesi, e ne propone al Consiglio l'approvazione;
- e) propone il numero e le date delle sedute di laurea.

9. La Commissione per l'Ammissione, designata dal Consiglio di Corso di Studi, su proposta del Coordinatore, accerta il possesso dei requisiti minimi per l'iscrizione ed è composta da tre fra docenti e ricercatori di ruolo del Corso di Studi, dura in carica un anno ed è rinnovabile una sola volta.

10. Il Comitato di Coordinamento e di Indirizzo è composto dai due Direttori di Dipartimento e dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi ed è presieduto dal Direttore del Dipartimento a cui non appartiene il Coordinatore del Corso di Studio.

11. Il Comitato di Coordinamento e di Indirizzo:

- a) coordina la gestione degli aspetti relativi ai rapporti tra gli Atenei convenzionati;
- b) contribuisce a proporre gli indirizzi strategici del Corso di Studi;
- c) individua i docenti necessari da condividere per l'attivazione del Corso di Studi ai sensi delle normative vigenti;
- d) predispose il piano di impiego delle risorse finanziarie disponibili e ne propone l'approvazione al Dipartimento della sede amministrativa, acquisito il parere vincolante dell'altro Dipartimento;
- e) delibera in via definitiva in caso di disaccordo su questioni che richiedono l'approvazione di entrambi i Dipartimenti.

Art. 4

Struttura e organizzazione

1. Il Corso di Studi è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti:
 - a) ordinamento didattico;
 - b) quadro degli insegnamenti e delle attività formative;
 - c) piano degli studi annuale.

2. L'Ordinamento didattico definisce la struttura e l'organizzazione del Corso di Studi, individuando le modalità di applicazione dei vincoli definiti dalla classe di appartenenza del corso di Laurea Magistrale stesso. E' contenuto nell'allegato A del Regolamento.

3. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce, per ogni curriculum/percorso:
 - a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, e delle altre attività formative;
 - b) i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti;
 - c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;
 - d) gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento;
 - e) le eventuali propedeuticità.

Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative è definito negli Allegati B1 e B2 del Regolamento.

4. Il Piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento del Corso di Studi, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti nel biennio e in ciascun anno. Il Piano degli studi viene proposto dal Consiglio di Corso di Studi, definito annualmente dal Consiglio di Dipartimento della sede amministrativa, acquisito il parere vincolante dell'altro Dipartimento, nel rispetto dell'ordinamento didattico e del quadro degli insegnamenti e delle attività formative, e approvato dagli organi deliberanti degli Atenei convenzionati nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi Statuti.

Il piano degli studi annuale è pubblicato nel Manifesto degli Studi, oltre che sul sito della didattica del Dipartimento di Fisica.

Art. 5

Accesso al Corso di Studi e accertamento dei requisiti di ammissione

1. Per essere ammessi al Corso di Studi occorre essere in possesso della Laurea o del Diploma Universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Sono inoltre richieste adeguate conoscenze di matematica e fisica; in particolare si richiedono conoscenze di base e capacità di comprensione in:

- Analisi matematica, Geometria e Algebra lineare, Informatica, equivalenti a un totale di non meno di 15 CFU;

- Fisica classica (Meccanica, Termodinamica, Elettromagnetismo, Acustica, Ottica), Meccanica quantistica, Relatività ristretta, Fisica statistica, Fisica della materia, Fisica nucleare e subnucleare, Laboratorio di Fisica (esecuzione di esperienze ed analisi statistica dei dati), equivalenti a un totale di non meno di 30 CFU.

2. L'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione viene effettuato dalla Commissione di cui all'art. 3.9. I candidati all'iscrizione, in possesso dei titoli richiesti al Comma 1 del presente articolo, dovranno inviare ai membri della Commissione, preferibilmente per via elettronica, il loro curriculum vitae comprensivo dell'elenco di tutte le attività formative seguite con relativi CFU, date, votazioni e programmi, del titolo di Tesi triennale e della votazione finale. L'invio della documentazione dovrà essere effettuato con le modalità ed entro la scadenza che verranno pubblicate sul sito web dell'Università sede amministrativa, in accordo con il calendario di cui al Comma 4.

3. L'accertamento di un'adeguata preparazione si baserà sul curriculum degli studi personale ed eventualmente su un colloquio. I candidati in possesso di una laurea della Classe 25 (ex DM 509/99) o della Classe L-30 (ex DM 270/04) con votazione di laurea superiore o uguale a punti 95 su 110 potranno essere ammessi senza ulteriori accertamenti. Gli altri candidati, in possesso dei requisiti minimi di cui al Comma 1, potranno essere chiamati a sostenere un colloquio di accertamento del possesso delle necessarie conoscenze di base e capacità di comprensione.

4. I termini per l'immatricolazione e l'iscrizione sono determinati dal *Calendario Didattico* della sede amministrativa.

Art. 6

Conseguimento del titolo di studio

1. Per conseguire la Laurea Magistrale lo studente deve acquisire 120 crediti, secondo le tipologie previste dall'ordinamento vigente nell'anno accademico di immatricolazione.

2. La durata normale del corso di Laurea Magistrale è di due anni (art. 8, ex DM 270/04).

3. Il titolo di studio può essere conseguito anche prima della conclusione del biennio, purché lo studente abbia acquisito i 120 crediti previsti dal piano di studi.

Art. 7

Tipologia delle attività formative

1. Il Corso di Studi comprende attività formative raggruppate nelle tipologie (art. 10, ex DM 270/04) che seguono.

B: attività formative caratterizzanti;

C: attività formative affini o integrative;

D: attività a scelta dello studente;

E: attività formative relative alla preparazione della prova finale;

F: attività formative per ulteriori conoscenze linguistiche, per eventuali tirocini formativi, per le abilità informatiche, telematiche e relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.

2. I crediti assegnati ad ognuna delle tipologie di cui sopra e alle singole attività formative sono definiti negli allegati B1 e B2 del Regolamento, insieme agli obiettivi formativi, alla ripartizione per anno e per semestre e all'indicazione degli SSD.

Art. 8

Curricula e percorsi formativi, piani di studio individuali

1. Gli insegnamenti e le attività formative del Corso di Studi sono organizzati in modo da offrire, all'interno dei curricula previsti dall'offerta formativa, percorsi differenziati che offrano una specializzazione in diverse aree della Fisica. I curricula, i percorsi e i relativi obiettivi e attività formative, e le eventuali propedeuticità, sono descritti negli allegati B1 e B2.

2. È prevista la possibilità per gli studenti di presentare piani di studio individuali. Un piano di studi individuale deve rispettare l'ordinamento e quindi seguire le seguenti regole:

- contenere 40 CFU caratterizzanti, di cui minimo sei e massimo ventiquattro in ciascuno degli ambiti disciplinari i) sperimentale applicativo (FIS/01 e FIS/07), ii) teorico e dei fondamenti della fisica (FIS/02), iii) microfisico e della struttura della materia (FIS/03 e FIS/04), iiii) astrofisico, geofisico e spaziale (FIS/05, FIS/06, GEO/10 e GEO/12);
- contenere minimo 15 e massimo 21 CFU di insegnamenti affini;
- contenere minimo 9 e massimo 12 CFU di attività formative a scelta dello studente;
- contenere tra un minimo di 5 e un massimo di 8 CFU per attività di TAF F;
- riservare 40 CFU per la prova finale;
- contenere non più di undici insegnamenti, escludendo quelli a scelta dello studente e i soprannumerari.

La stesura di un piano di studi individuale è indispensabile nel caso di studenti non in possesso di una laurea della Classe 25 (ex DM 509/99) o della Classe L-30 (ex DM 270/04) (vedi art. 3, Comma 3). I termini per la presentazione e la modifica dei piani di studi sono determinati dalla Sede amministrativa. I piani di studio devono essere approvati dal Consiglio di Corso di Studi. Per gli studenti in possesso di una laurea della Classe 25 (ex DM 509/99) o della Classe L-30 (ex DM 270/04), sono previsti piani di studio approvati d'ufficio (elencati nell'allegato B1).

3. Gli studenti possono presentare piani di studio contenenti un numero di CFU superiore a 120 secondo i limiti e le regole del Regolamento Carriera Studenti. Il certificato di Laurea Magistrale riporterà l'indicazione di tutti i crediti acquisiti, compresi quelli soprannumerari.

4. Lo studente che intenda usufruire dei programmi di mobilità studentesca deve presentare un piano di studio con l'indicazione delle attività formative che seguirà nella Istituzione ospitante. Tale piano di studio deve essere approvato preliminarmente dal Consiglio di Corso di Studi, che ne stabilirà la corrispondenza con le attività formative previste dal presente regolamento. L'attribuzione dei CFU e la registrazione degli eventuali voti attribuiti (in trentesimi) saranno disposte alla fine del periodo di mobilità dalla Segreteria Studenti, su apposita delibera da parte del Consiglio di Corso di Studi.

Art. 9

Tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti

1. Ogni credito di formazione universitaria (CFU) prevede un impegno medio di 25 ore da parte dello studente, suddivise fra didattica frontale (1/3) e studio autonomo (2/3). Per le attività di laboratorio la suddivisione è in parti uguali.

2. La didattica potrà essere svolta nelle seguenti forme:

- lezioni frontali in aula, eventualmente coadiuvate da strumenti audio-visivi multimediali;
- esercitazioni, numeriche e di altro tipo, in aula o in aula informatica;
- sperimentazioni in laboratorio, individuali o di gruppo;
- lezioni e/o sperimentazioni presso strutture di ricerca esterne all'Università o soggiorni presso altre Università italiane o straniere nel quadro di accordi internazionali;
- specifici insegnamenti potranno essere impartiti anche in teleconferenza, in base a quanto stabilito nel Manifesto degli Studi.

Le lezioni potranno essere tenute interamente o in parte in lingua inglese; se frequentate da studenti del *Programma Internazionale di Studio in Fisica* istituito in base all'accordo tra l'Università degli Studi di Trieste e il Centro Internazionale di Fisica Teorica o altri programmi di internazionalizzazione, saranno tenute in Inglese. Gli esami potranno essere sostenuti interamente o in parte in lingua inglese.

3. Il Tirocinio è finalizzato all'apprendimento di tecniche di lavoro formativo ai fini della Tesi, e di norma viene svolto sotto la guida del Relatore della Tesi o di altro responsabile concordato con il Consiglio di Corso di Studi. Alla fine del periodo di tirocinio lo studente espone il lavoro svolto in un seminario pubblico di fronte a una commissione composta dal Responsabile dei Tirocini presso il Dipartimento di Fisica della sede amministrativa e dal tutore interno. Ulteriori attività formative su abilità informatiche e telematiche, conoscenze linguistiche e altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro possono essere svolte sotto la guida di responsabili indicati dalla Commissione Didattica. Il proficuo svolgimento viene verificato per mezzo della presentazione (in forma scritta, o di seminario pubblico, o di prodotto multimediale o di software informatico) dei risultati di un progetto individuale.

4. Tutte le attività che consentono l'acquisizione di crediti sono valutate, in accordo con l'RDA, da commissioni che comprendono il responsabile dell'attività formativa. Le votazioni sono espresse in trentesimi ed eventuale lode, oppure con giudizio "approvato" o "non approvato" per le attività di Tirocinio e per ulteriori attività formative (TAF F).

5. Gli esami possono prevedere una prova scritta/pratica, una prova orale o entrambe. Per gli esami di laboratorio può essere richiesta una relazione scritta sull'attività svolta. Sono previste tre sessioni d'esame in conformità con l'Art. 19 del RDA. La prova orale di norma deve essere sostenuta nella stessa sessione della prova scritta e nei periodi di esame previsti di anno in anno nel Manifesto degli Studi, e indicati sul sito della didattica del Dipartimento di Fisica, salvo diversa decisione del responsabile dell'attività formativa. Durante la prova orale dell'esame, lo studente ha la facoltà di ritirarsi, ma in tal caso la commissione d'esame può stabilire che sia ripetuta l'eventuale prova scritta di ammissione all'orale.

Art. 10
Riconoscimento di crediti acquisiti

Il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente nel caso questi presenti idonea certificazione che attesti l'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, sono discusse e accettate o respinte dal Consiglio di Corso di Studi, previa verifica da parte della Commissione Didattica dei contenuti delle attività svolte e della loro equipollenza e compatibilità con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale Interateneo, sentito eventualmente l'interessato.

Art. 11

Modalità di verifica della conoscenza della lingua inglese e di riconoscimento di crediti relativi alla conoscenza di una o più lingue dell'Unione Europea e al possesso di abilità informatiche.

L'accertamento della conoscenza obbligatoria della lingua inglese al livello B1 della classificazione CEFR avviene attraverso l'analisi degli esami sostenuti per la laurea triennale in base ai documenti presentati per l'ammissione o sulla base di certificazioni e/o diplomi di lingua di tipo PET o di livello superiore posseduti dallo studente.

Crediti relativi alle ulteriori conoscenze di lingue dell'Unione Europea possono essere riconosciuti sino al massimo dei CFU previsti dall'ordinamento sulla base di certificazioni internazionalmente riconosciute.

Crediti relativi ad abilità informatiche possono essere riconosciuti sino al massimo dei CFU previsti dall'ordinamento in base alla documentazione presentata.

Art. 12

Forme di verifica periodica dei crediti acquisiti al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi

Il Consiglio del corso di Laurea può richiedere a studenti integrazioni e colloqui di verifica delle conoscenze relative a CFU acquisiti per insegnamenti per i quali valuta possibile l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi, se le date dei relativi esami precedono di almeno 10 anni quella prevista per l'esame di Laurea Magistrale.

Art. 13

Prova finale e conseguimento del Titolo di Laurea Magistrale

1. Il Diploma di Laurea Magistrale in Fisica si consegue con la discussione di una Tesi davanti ad una Commissione Giudicatrice composta da almeno cinque membri, nominata dalle competenti strutture didattiche.
2. La Tesi è un documento scritto che presenta i risultati di uno studio originale su un argomento di ricerca, inquadrandoli all'interno del campo specifico e corredandoli di una adeguata bibliografia. Lo studio può essere sperimentale, teorico, computazionale.

3. Il lavoro di ricerca per la Tesi viene effettuato sotto la guida di un Relatore, di norma un docente del Corso di Studi o un docente/ricercatore di area fisica degli Atenei Convenzionati, assegnato dalla Commissione Tesi secondo le modalità di cui all'art. 3.8 b) - c). La Tesi può essere redatta in lingua italiana o in lingua inglese. Nel caso di lingua inglese l'elaborato dovrà comunque contenere, redatti in Italiano: un frontespizio, con il titolo della Tesi e i nomi del Relatore e di eventuali Correlatori, un riassunto. Lo studente è tenuto a presentare alla Commissione Tesi il progetto di Tesi con la richiesta di assegnazione del Relatore almeno 6 mesi prima della prevista discussione della Tesi. Nel caso desideri svolgere una Tesi con relatore esterno, lo studente deve innanzitutto chiedere un colloquio con la Commissione, e qualora dal colloquio emerga l'opportunità e la possibilità di una Tesi di questo tipo, lo studente è tenuto a presentare alla Commissione, almeno 8 mesi prima della prevista discussione, richiesta scritta contenente la motivazione e il progetto (da una a due pagine), con una breve descrizione di obiettivo, tecniche da impiegare e risultati attesi, firmata dal richiedente e dal relatore proposto. La Commissione procede poi come descritto all'art. 3.8.c.

4. Nel caso in cui si preveda che parte o tutta l'attività di studio, ricerca e redazione finalizzata alla Tesi si possa svolgere presso strutture universitarie e/o di ricerca estere, lo studente laureando può presentare richiesta di riconoscimento dei 5 crediti di tipo F per il "Tirocinio", e fino a 30 crediti di tipo E per la Prova finale, come "crediti conseguiti all'estero". Tale richiesta, formulata dal laureando, deve pervenire alla Commissione Tesi contestualmente alla documentazione di cui al precedente punto 3. Laddove non esistano già indicazioni specifiche in merito legate alle forme di mobilità internazionale, il controllo ex post della documentazione attestante le attività di cui sopra, necessaria al riconoscimento dei crediti nella forma indicata, sarà effettuato dal Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale e da un membro della Commissione Tesi.

5. Il voto finale di Laurea Magistrale si basa sulla valutazione del curriculum degli studi, dei contenuti della Tesi, della sua presentazione e su ulteriori elementi rivolti ad incentivare il superamento degli esami nei tempi stabiliti dall'ordinamento didattico. Il voto complessivo si ottiene a partire dalla media pesata (dai relativi CFU) dei voti d'esame del biennio di Laurea Magistrale espresso in centodecimi. A questa si aggiungono: tre punti se tutti gli esami del biennio sono stati superati prima della sessione d'esami di settembre del secondo anno di corso; un quinto di punto per ogni lode con un massimo attribuibile di 2 punti; fino a sei punti per la Tesi, la sua presentazione e discussione. L'attribuzione della lode, nel caso il candidato abbia raggiunto il massimo dei voti, richiede l'unanimità della Commissione Giudicatrice.

Art. 14

Disposizioni sugli obblighi di frequenza

1. Vigè l'obbligo di frequenza per le attività di laboratorio.
2. La Commissione Didattica stabilisce caso per caso le attività sostitutive della eventuale frequenza obbligatoria per studenti lavoratori o diversamente abili, con eventuale sostegno di supporti formativi integrativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati a tempo pieno.

Art. 15

Trasferimento di studenti provenienti da altri corsi di studio

1. Le richieste di trasferimento al Corso di Laurea Magistrale in Fisica sono discusse e accettate o respinte dal Consiglio di Corso di Studi, su proposta della Commissione Didattica, sentito eventualmente l'interessato. I termini per la presentazione delle domande di trasferimento sono fissati dal Calendario Didattico della sede amministrativa.
2. Gli studenti che chiedono il trasferimento al Corso di Studi devono presentare contestualmente un piano di studi individuale indicando le attività di cui richiedono il riconoscimento.
3. Il riconoscimento dei crediti acquisiti presso altro Corso di Studio dell'Ateneo o in Corsi di altra Università, nonché di conoscenze e abilità professionali certificate, viene effettuato mediante delibera del Consiglio di Corso di Studi, previa verifica da parte della Commissione Didattica dei contenuti delle attività formative svolte e della loro equipollenza e compatibilità con gli obiettivi del Corso di Studi. La Commissione può anche ricorrere a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Tutte le possibilità di realizzare il trasferimento con il massimo riconoscimento di CFU verranno prese in considerazione. Il mancato riconoscimento di crediti verrà motivato.

Art. 16

Ripartizione delle attività didattiche tra le sedi convenzionate

Le attività formative finalizzate al conseguimento del titolo di studio e articolate secondo quanto previsto dall'Allegato B2 al Regolamento e dal Manifesto degli Studi verranno condotte nelle seguenti sedi:

- a) attività calendarizzate al primo anno di corso presso la sede di Trieste;
- b) attività calendarizzate al secondo anno di corso sia presso la sede di Trieste che presso quella di Udine per il percorso formativo in Fisica Nucleare e Subnucleare; presso la sede di Trieste per gli altri percorsi formativi.

Art. 17

Norme transitorie e finali

Le modifiche al Regolamento, riconducibili all'Ordinamento o all'offerta formativa relativa alle tipologie A, B, C, valgono a partire dalla prima coorte immatricolata successivamente all'entrata in vigore del Regolamento. Tutte le altre norme, ove non espressamente indicato altrimenti, entrano in vigore dopo l'approvazione dei Consigli di Dipartimento degli atenei in convenzione per tutti gli studenti iscritti.